

Il danno tanatologico

di Domenico Riccio

I. Premessa.

La problematica della irrisarcibilità del danno da privazione della vita in sé considerato (danno tanatologico¹) appare una delle questioni

¹ Per un esame dei precedenti in materia e della dottrina sul punto si rinvia a D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2003, fasc. 1, pp. 53-68. Sulle aperture della giurisprudenza di merito in tema di danno da morte, v. D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita tra incertezze terminologiche e difficoltà risarcitorie*, in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2005, fasc. 3, pp. 14-20. Orientate alla irrisarcibilità del danno da morte v. Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, 1994, I, c. 3297, con nota di G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale e il danno da morte*; Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1852, con nota di R. CASO, *La Cassazione, la macchina del tempo e la risarcibilità «iure hereditario» del danno (biologico) da lesioni mortali*; Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Danni civili*, p. 841, n. 170; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce cit., p. 820, n. 149; Cass., 25 febbraio 2000, n. 2134, in *Arch. circolaz.*, 2000, p. 756; Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3197, con nota di R. CASO; Cass., 3 gennaio 2002, n. 24, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce cit., p. 810, n. 5; Cass., 14 marzo 2002, n. 3728, 2002, in *Rep. Foro it.*, voce cit., p. 810, n. 28. Per le corti di merito, v. Trib. Firenze, 10 dicembre 1994, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 169, con nota di G. GIANNINI, *Lesioni mortali e danno biologico dopo l'intervento della Corte costituzionale*; Trib. Trento, 19 maggio 1995, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 787, con nota di G. COMANDÈ, e in *Nuova giur. civ. commentata*, 1995, p. 1017, con nota di M.V. DE GIORGI, *Il risarcimento dei danni da morte dopo la sentenza 372/94 della Corte costituzionale*; App. Napoli, 10 luglio 2000, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce cit., p. 820, n. 152; Trib. Palermo, 25 giugno 2001, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3198, con nota di R. CASO. In dottrina, a commento della citata Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, v. A. BATÀ, *Il danno biologico tra Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Corriere giur.*, 1995, p. 3081; G. CIACCI, *Brevi note in tema di danno biologico e di danno biologico da morte*, in *Giust. civ.*, 1995, p. 3081; a commento della Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, 1994, I, c. 3297, con nota di G. PONZANELLI, cit.; G.S. COCO, *La risarcibilità del danno biologico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 887; G. GUSSONI, *Il danno biologico da morte che non c'è e quello che c'è, se c'è, deve essere provato: riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994*, in *Assicurazioni*, 1995, II, p. 49; P. ZIVIZ, *Danno biologico e morte della vittima: equivoci vecchi e nuovi*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1995, I, p. 406; G. GIANNINI, *Danno alle persone anno zero: qualche domanda alla Corte costituzionale*, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 281; A. JANNARELLI, *Il sistema della responsabilità civile proposto dalla Corte costituzionale ed i problemi che ne derivano*, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, p. 406; C. AMATO, *Il nuovo cammino del danno biologico da morte: il trauma affettivo è un danno non patrimoniale*, in *Giur. cost.*, 1994, III, p. 4127; C. DE MARCO, *La metamorfosi del danno biologico*, in *Assicurazioni*, 1995, II, p. 117; M. V. DE GIORGI, voce *Danno* (risarcimento del danno da uccisione), in *Enc. giur.* Treccani, X, Roma, 1999; L. FANELLI, *Il danno biologico da morte e la sua risarcibilità «iure hereditario»: un nuovo deciso «no» della Corte di cassazione*, in *Danno e resp.*, 2000, p. 995; M. BONA, *Sofferenza esistenziale da agonia premorte e «loss of life» «de iure condendo»: il nuovo approccio della Suprema corte*, in *Danno e resp.*, 2001, p. 820; M. ROSSETTI, *Lo «spatium vivendi» consente di risarcire il danno derivato da morte per fatto illecito*, in *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 15, p. 39;

nella quali tanto più consolidato e granitico è il comportamento della giurisprudenza² nella negazione di tale danno, quanto più è contestato in dottrina³ tale preconetto ed insostenibile atteggiamento esegetico.

P. ZIVIZ, *Attesa consapevole della morte e danno psichico*, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, p. 555. In dissenso con le conclusioni della Consulta: Trib. Napoli, 16 gennaio 1995 e Trib. Treviso, 27 dicembre 1994, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 616, entrambe con nota di F. CASELLA, *Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale: la loro efficacia nei giudizi successivi e il limite al diritto vivente*. Per la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di morte non immediata, v. Cass., 6 ottobre 1994, n. 8177, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1852, con nota di R. CASO, cit., riprodotta anche in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1534, con nota di G. CITARELLA, *Stato di coma e danno morale*, e in *Resp. civ. e prev.*, 1995, p. 309, con nota di E. PELLECCCHIA, *In margine a Cassazione 8177/94 sulla rilevanza della qualità del «de cuius» nella determinazione del danno morale «iure proprio» ai congiunti e alla loro legittimazione anche «iure hereditario» in ipotesi di decesso non immediato*; nonché Trib. Trento 19 maggio 1995, cit. Per la posizione favorevole al riconoscimento del diritto al risarcimento, cfr. Trib. Civitavecchia, 26 febbraio 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce cit., p. 811, n. 178; Trib. Massa Carrara, 16 dicembre 1996, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce cit., p. 888, n. 193; Trib. Cassino, 8 aprile 1999, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce cit., p. 905, n. 181; Trib. Brindisi, 5 agosto 2002, in *Foro it.*, 2002, I, c. 3494; Trib. Messina, 15 luglio 2002, *ibidem*; Trib. Foggia, 28 giugno 2002, *ibidem*. La dottrina appare positivamente schierata per la risarcibilità della lesione del diritto alla vita: v. V. L. BARCHIESI, *Danno alla salute e perdita della vita*, Milano, 1997; E. NAVARRETTA, *Trasmissibilità del danno alla salute e tutela risarcitoria della vita*, in *Danno e resp.*, 1997, p. 41; L. BREGANTE, *Danno biologico da morte «iure hereditario»*, in *Vita not.*, 1995, p. 613; M. V. DE GIORGI, *Il danno biologico a causa di morte secondo la Corte costituzionale*, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1995, p. 415, nonché, *Il risarcimento dei danni da morte dopo la sentenza 372/94 della Corte costituzionale*, cit.; G. ALPA, *Lesione del diritto alla vita e «danno biologico da morte»*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1995, I, p. 153.

² V., da ultimo, Cass., 19 ottobre 2007, n. 21976, in *Danno e resp.*, 2008, p. 90, per la quale «Non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”, o danno tanatologico, proposta *iure hereditatis* dagli eredi del *de cuius*, in quanto la lesione dell’integrità fisica col verificarsi dell’evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste». Nello stesso senso la più recente Cass., 17 gennaio 2008, n. 870, in *Banca dati Utet giuridica*: «La lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante “*iure hereditatis*»». Nella specie la S. corte, in

Invero, i primi elementi di emersione della problematica risalgono alla capitale sentenza della Corte costituzionale 184/1986⁴, interpretata estensivamente. Il ragionamento seguito faceva leva, sostanzialmente, sul sillogismo per cui – se doveva essere risarcita la lesione della salute in sé (poiché coincide con la lesione dell'interesse⁵) – a maggior ragione doveva esserlo la vita, rappresentando quest'ultima l'espressione massima della salute stessa⁶. Più precisamente, si è sostenuto che, se la lesione alla salute si concreta nella anti giuridicità obiettiva dell'evento dannoso (danno-evento), del tutto distinto dalle conseguenze (danno-conseguenza), appare evidente che l'evento morte, per quanto ravvicinato all'evento lesione, non può che porsi tanto logicamente, quanto cronologicamente, in un momento successivo, ossia tra le conseguenze del fatto. Ma allorquando la morte si verifica, si è già riscontrata la lesione del bene salute, che, quindi, va esattamente risarcita⁷.

applicazione del riportato principio e precisato che non risulta stabilito in via generale quale durata debba avere la sopravvivenza per poter essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, non potendosi escludere in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza protrattasi per tre giorni, ha cassato sul punto la sentenza impugnata (App. Milano, 17 Settembre 2002) con cui si era affermato che la sopravvivenza di tale durata non era stata sufficiente a far acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico. V. pure Cass., 10 febbraio 1999, n. 1131, in *Arch. circolaz.*, 1999, p. 613; Cass., 20 gennaio 1999, n. 491, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 624, con nota di A. BONANNI CAIONE, *Danno biologico tra «limiti strutturali» e carta costituzionale*; Cass., 28 novembre 1998, n. 12083, in *Rep. Foro it.*, voce *Danni civili*, 1998, n. 166; Cass., 26 ottobre 1998, n. 10629, in *Foro it.*, 1998, I, c. 3109, con nota di F. DI CIOMMO, *Circolazione di veicoli e danno al trasportato: le nuove frontiere della presunzione di responsabilità*; Cass., 10 settembre 1998, n. 8970, in *Danno e resp.*, 1999, p. 306, con nota di R. CASO, *La risarcibilità iure hereditario del danno biologico da lesioni mortali: il diritto nella quarta dimensione*; Cass., 30 giugno 1998, n. 6404, in *Danno e resp.*, 1999, p. 323, con nota di C. MARTORANA, *Sei ore di agonia non sono sufficienti a far nascere il diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditario*; Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, cit.; Cass., 25 maggio 1996, n. 4991, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3107, con nota di R. CASO, *Le ultime pronunce di cassazione in tema di risarcibilità iure hereditario del danno biologico da lesioni mortali: un difficile cammino sulla strada della teoria generale*.

³ È argomento quasi costante nei commentatori della giurisprudenza richiamata. Ulteriori richiami si trovano in D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita*, cit., nonché *Il danno da privazione della vita tra incertezze terminologiche e difficoltà risarcitorie*, cit., e M. BONA, *Danni tanatologici non pecuniari iure successionis e iure proprio: vecchi e nuovi rompicapi dal risarcimento della perdita della vita al danno esistenziale da uccisione*, in *Giur. it.*, 1999, I, 1, c. 1636 ss.

⁴ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, c. 2053, con nota di G. PONZANELLI, *La corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute*.

⁵ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

⁶ G. GIANNINI, *Il danno alla persona come danno biologico*, Milano, 1986, p. 125 ss.

⁷ Trib. Firenze, 10 novembre 1993, in *Corriere giur.*, 1994, p. 103, con nota di G. PONZANELLI, *Il danno alla salute chiama ancora la corte costituzionale*.

Ma proprio tale (inesatta) equiparazione tra «vita» e «salute», comporterà una (ingiustificata) negazione delle istanze di ristoro.

In generale, attualmente, per lo più si nega in giurisprudenza la risarcibilità del danno da privazione della vita, ma sulle motivazioni del diniego le posizioni sono piuttosto articolate e, pertanto, vanno singolarmente analizzate.

Al fine di comprendere le motivazioni «storiche» che hanno permesso l'affermarsi dell'orientamento è necessario fare ancora riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale del 1994, ove venne tracciata una precisa distinzione tra la vita e la salute, quali «beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti» con il corollario che «la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita della vittima, sia pur con menomazioni invalidanti». Tale assunto è divenuto, quindi, il fondamento per negare la sussistenza di un danno quando la morte segue con immediatezza (o quasi) la condotta illecita: si è argomentato, infatti, che non è concepibile «una perdita per un soggetto non più in vita»⁸; che non solo la morte determina l'assoluta incapacità, da parte del defunto, a disporre di ogni diritto, ma «la liquidazione del danno biologico – essendo correlata al pregiudizio alla salute – ha per presupposto che sussista comunque una salute residua, cioè che il danneggiato permanga in vita»⁹; che «diritto alla salute e diritto alla vita sono ontologicamente diversi, con la conseguenza che la lesione del secondo non genera una lesione del primo» e «l'acquisto di qualsiasi diritto al risarcimento presuppone – comunque – l'esistenza in vita del danneggiato»¹⁰; che «la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute» ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi¹¹.

Per la S. corte il danno biologico è risarcibile al danneggiato e trasmissibile da questo agli eredi solo nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del sinistro e la morte causata dalle stesse¹².

Nel caso in cui l'evento lesivo consiste nella morte del danneggiato è stato evidenziato che la morte determina la perdita della personalità giuridica e l'incapacità di diventare soggetto di ulteriori diritti ma, laddove intercorre un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione della salute e la morte, non vi sono ostacoli alla configurazione di un diritto al risarcimento del danno biologico, che sorge originariamente in capo

⁸ Cass., 28 novembre 1995, n. 12299, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3108.

⁹ Cass., 14 marzo 1996, n. 2117, in *Riv. giur. circol. e trasp.*, 1996, p. 115.

¹⁰ Cass., 28 maggio 1996, n. 4910, in *Riv. giur. circol. e trasp.*, 1996, p. 535.

¹¹ Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1997, I, p. 221.

¹² Sul punto vi è ampia disamina in D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita*, cit., pp. 52-68, cui si rinvia sia per l'esame dei precedenti che per la dottrina in materia. Giova richiamare comunque in questa sede, *ex plurimis*, Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Foro it.*, 1994, I, c. 3297; Cass., 16 maggio 2003, n. 7632, in *Foro it.*, 2003, I, c. 2681; Cass., 24 febbraio 2003, n. 2775, in *Danno e resp.*, 2003, p. 1081.

alla stessa vittima e che, dopo il decesso, si trasmette per successione agli eredi¹³.

Nella giurisprudenza della S. corte¹⁴ è, quindi, invalso l'orientamento favorevole al riconoscimento del risarcimento del danno biologico ma solo relativamente al periodo intercorso tra la data dell'incidente e quello della morte, con piena trasmissibilità del credito risarcitorio agli eredi. Si richiede, quindi, che tra l'originario evento lesivo della salute e la morte si frapponga un «apprezzabile lasso di tempo»¹⁵ ovvero un «lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria»¹⁶ o, comunque, uno «*spatium vivendi*» che, «indipendentemente dalla durata», sia in concreto suscettibile di fondare un'autonoma lesione del bene salute¹⁷. Laddove, invece, la morte segue immediatamente od interviene a breve distanza di tempo dall'evento lesivo viene esclusa non solo la nascita del diritto al risarcimento del danno – in capo ad un soggetto non più esistente – ma anche la stessa configurazione di una lesione integrativa di un danno.

2. Mancanza di un soggetto danneggiato dalla morte.

Una prima corrente di pensiero, in tempi meno recenti, ha ritenuto che non si può risarcire il danno da privazione della vita, perché il titolare del preteso diritto non è più in vita quando esso dovrebbe sorgere¹⁸. La perdita della vita, anzi, impedirebbe *ab origine* che la lesione subita a seguito del fatto illecito si concretizzi in un danno per la persona che tale pregiudizio ha patito¹⁹. In tali ipotesi la perdita della personalità giuridica a seguito della morte rende il soggetto incapace di diventare titolare del diritto al risarcimento, pertanto, nessuna perdita può derivare dall'evento in capo ad un soggetto che – nel momento stesso del verificarsi dell'accadimento lesivo – non risulti più titolare di soggettività giuridica perché, appunto, deceduto.

Si assume a proposito che, se il danno si sostanzia nella lesione del diritto alla vita di un soggetto, atteso che la morte impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai

¹³ In tal senso, v. Corte cost., 24 ottobre 1994, n. 372, cit., la quale ha richiamato un risalente arresto delle Sezioni unite della Cassazione (Cass., Sez. un., 22 dicembre 1925, n. 3475) secondo il quale «se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un soggetto di diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come soggetto dell'azione di danni, questi restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è soltanto rispetto ad essi che gli eredi possono agire “*iure hereditatis*”».

¹⁴ A partire da Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, in *Foro it.*, 1995, I, c. 1852.

¹⁵ Cass., 29 settembre 1995, n. 10271, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Danni civili*, n. 168.

¹⁶ Cass., 29 maggio 1996, n. 4991, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3107.

¹⁷ Cass., 2 aprile 2001, n. 4783, in *Foro it.*, 2001, I, c. 3197.

¹⁸ Trib. Napoli, 29 aprile 1996, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce cit., p. 841, n. 184, e in *Foro nap.*, 1996, p. 274, con nota di M. R. GIUGLIANO, *Il danno biologico da morte e il danno psichico: spunti e riflessioni in attesa dell'intervento della corte costituzionale*.

¹⁹ Cass., 29 maggio 1996, n. 4991, cit.

non più in vita, va negata la risarcibilità *iure successionis*. Più precisamente, non sorge nel patrimonio dell'offeso un diritto al risarcimento per la perdita della vita trasferibile agli eredi²⁰, perché, per il vigente sistema di responsabilità civile, l'oggetto del risarcimento non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva²¹, che in questo caso mancherebbe.

Una prima applicazione di questa soluzione è stata individuata²² in una remota pronuncia della Corte di cassazione, secondo la quale «... se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subietto di diritto. Onde, in rapporto alla persona del lesionato, come subietto dell'azione di danni questi restano senz'altro confinati nell'ambito dei danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, ed è soltanto rispetto ad essi che gli eredi possono agire *iure hereditatis*»²³.

3. Necessaria anteriorità logica della lesione rispetto al venir meno della soggettività giuridica.

Queste considerazioni non devono trovare ingresso alcuno nella trattazione dell'argomento. Esse si basano su una osservazione *naturalistica* degli eventi. Sostanzialmente si ritiene che, poiché la conseguenza della lesione (ossia la morte) coincide con il venir meno della soggettività della vittima, alcun diritto risarcitorio può entrare a far parte del patrimonio giuridico soggettivo della stessa e, quindi, non può ulteriormente trasmettersi agli eredi.

Ma anche da un'ottica strettamente naturalistica – pure nell'ipotesi di morte immediata – essa si può sempre porre come effetto della lesione che ne è la causa. Alla luce di tale nesso di causalità, i due eventi si pongono su due distinti livelli anche da un punto di vista cronologico, oltre che logico. Infatti, se i due eventi fossero del tutto contemporanei, non sarebbe possibile stabilire un nesso di causalità che, invece, è incontestabile, sì che anche in caso di morte immediata si può escludere una totale contemporaneità della lesione con l'evento morte. Da questo discende, come ulteriore conseguenza, che il soggetto, per effetto delle lesioni, sia pure con uno spazio di tempo impercettibile, ma esistente, subisce una perdita risarcibile che andrà a far parte del patrimonio degli eredi.

Comunque, anche a voler assumere che la morte sia esattamente contemporanea all'evento lesivo, va, in ogni caso, immediatamente e primariamente precisato che, su un piano strettamente logico-giuridico, il venir meno della vita è sempre una *conseguenza* (sia pure temporalmente immediata) rispetto alla lesione. In altri termini, la morte provoca, in senso logico-giuridico, il sorgere di un diritto al risarcimento che dipende direttamente dall'accadimento del fatto dannoso, indipendentemente dalla circostanza che, successivamente al fatto, il soggetto non sarà più in vita.

²⁰ Cfr. Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, cit.

²¹ V., in tal senso, Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

²² Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

²³ Cass. Sez. un., 22 dicembre 1925, n. 3475, in *Foro it.*, 1926, I, c. 328. V. anche A. DE CUPIS, *Il danno*, I, 3^a ed., Milano, 1979, p. 123 ss.

D'altro canto, in tal modo si sostanzia il normale decorso del meccanismo successorio conosciuto dal nostro ordinamento. Infatti, il venir meno del *de cuius* comporta (da un punto di vista logico) *prima* l'estinzione di tutti i rapporti di cui il soggetto era titolare e *poi* il passaggio di quelli trasmissibili nell'asse ereditario, senza che vi si possa scorgere una soluzione di continuità né una duplicazione delle posizioni soggettive ovverosia che i diritti siano ancora in capo al *de cuius* e, contemporaneamente, già nell'asse ereditario.

Ma se è ben possibile far coincidere nello stesso momento cronologicamente inteso due conseguenze giuridiche logicamente distinte e susseguenti l'una all'altra, non si vede come non si possa ritenere che le operazioni giuridiche contenute nell'unico evento-morte possano essere non due, ma tre. Si vuole intendere, insomma, che se si sostiene che la morte comporta (nello stesso momento cronologico, ma in due distinti momenti logici) sia la perdita della soggettività giuridica quanto la trasmissione del patrimonio nell'asse ereditario, non si dovrebbe avere difficoltà a sostenere ulteriormente che la morte possa comportare (sempre nello stesso momento cronologico, ma in tre distinti momenti logici) la nascita di un diritto al risarcimento, la (distinta logicamente, ma contemporanea temporalmente) perdita di soggettività e la conseguente trasmissione delle situazioni soggettive (tra cui il diritto al risarcimento) nell'asse.

In ogni modo, se si pone mente all'ipotesi in cui, nel sinistro che cagiona la morte di una persona, restino contemporaneamente ed istantaneamente danneggiate, o addirittura vadano distrutte, anche cose materiali appartenenti alla vittima, ci si rende conto che nessuno dubita che, per effetto della lesione della proprietà, sorga un obbligo al risarcimento a carico del danneggiante e che il relativo credito sia trasmissibile agli eredi secondo le regole successorie ordinarie. Eppure la lesione della situazione proprietaria si verifica nello stesso momento della lesione del bene «vita» e vede sorgere una pretesa risarcitoria che appare sin dall'origine priva di un titolare, esattamente come si sostiene per il credito risarcitorio commisurato alla perdita della vita.

4. *Intrasmissibilità del diritto personalissimo alla vita e trasmissione del diritto al risarcimento per lesione della vita.*

Secondo una diversa prospettiva, pure viene negato il ristoro del danno da morte, traendo giustificazione per l'esclusione del risarcimento *iure hereditatis* nel carattere personalissimo del diritto leso e, quindi, della sua intrasmissibilità.

Si assume, con ragionamento tanto serrato quanto poco rigoroso, che la riparazione della lesione non può essere chiesta dal danneggiato, il quale è venuto meno a seguito dell'evento, ma neanche dagli eredi della vittima, trattandosi di un diritto personalissimo²⁴.

Tali asserzioni non vanno accolte. Si palesa evidente l'incomprensione ingenerata dalla confusione che si porta tra diritto alla vita e diritto al risarcimento per lesione del bene giuridico della vita.

²⁴ Cass., 20 dicembre 1988, n. 6938, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce cit., p. 659, n. 99.

5. Irrisarcibilità per impossibilità di equiparazione del danno da morte al danno biologico.

Da ultimo, in modo ancor più apodittico, si sostiene che il danno alla vita non merita ristoro, poiché si sostanzia in cosa diversa dal danno alla salute e, dunque, non può essere considerato danno biologico, il quale solo sarebbe risarcibile²⁵. La morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi²⁶. Alla stessa stregua, si aggiunge che il danno biologico, quale lesione al diritto alla salute, postula necessariamente la permanenza in vita del soggetto leso, in condizioni di menomata integrità psicofisica, tali da non consentirgli la piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, sicché la configurabilità del detto danno e la trasmissibilità agli eredi del relativo diritto di credito risarcitorio devono escludersi quando la morte segua l'evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute²⁷.

6. Incongruenze terminologiche

Il richiamato indirizzo della S. corte si fonda, in primo luogo, quindi, sull'assunto che la lesione del bene della vita non sia la massima lesione della salute.

Orbene, si può convenire che vita e salute possano essere considerati nel mondo del diritto beni giuridici distinti, ma è difficile, tuttavia, negare che sussista tra i due un nesso inscindibile di continuità, nel senso che la salute costituisce la qualità o il grado con il quale si esplica la vita umana, la quale è tanto migliore quanto maggiore è lo stato di benessere della persona; mentre è conforme al senso comune che la massima degradazione della salute, cioè la massima lesione biologica, coincide proprio con la morte.

Del resto non è un caso che il danno alla salute è stato denominato «biologico», con etimologia che richiama proprio «la vita» («bios»). In tal senso, va primariamente rimarcata l'inanità oltre che l'erroneità del criterio terminologico in base al quale il danno da privazione della vita non può essere risarcito per non essere lo stesso un danno «biologico».

A ciò va opposto che nemmeno il danno «biologico» può essere risarcito perché tale, non sfuggendo questo alle norme generali in materia di responsabilità che non lo esimono dal rispettarne i canoni primi in base ai quali anche il danno biologico può essere risarcito, ma solo perché ed in quanto «danno» ed «ingiusto».

Il criterio terminologico si appalesa ancor più errato nel momento in cui prova una giustificazione etimologica proprio perché – a stretto rigore – il termine «biologico» più correttamente dovrebbe riferirsi alla vita («bios») piuttosto che alla salute.

²⁵ Cass., 24 aprile 1997, n. 3592, in *Arch. circolaz.*, 1997, p. 899; Trib. Latina, 4 aprile 1996, in *Giur. merito*, 1997, p. 521.

²⁶ Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, cit.

²⁷ In tal senso: Cass., 29 maggio 1996, n. 4991, cit.; Cass., 12 ottobre 1995, n. 10628, in *Arch. circolaz.*, 1996, p. 291.

7. Autonomia concettuale del danno da morte.

In concreto, poi, va rimarcato che appare molto difficile e sottile la distinzione tra il bene della salute e quello della vita.

Infatti, ad una più esatta e compiuta trattazione dovrebbe evidenziarsi una sostanziale provenienza della salute dalla vita. La salute non potrebbe avere autonoma consistenza senza la vita. Essa costituisce un dato essenziale perché un soggetto possa godere appieno di tutte le potenzialità della esistenza. Si configura, quindi, come una qualità della persona stessa, che – a sua volta – ne costituisce il presupposto fondamentale, di tal che la protezione della salute deve inserirsi nella più ampia tutela della vita stessa di cui ne realizza una mera specificazione.

Se, pertanto, viene oramai riconosciuta piena tutela al bene salute, imponendone il risarcimento per il fatto stesso della sua lesione (danno-evento), per la stessa ragione ed allo stesso modo ne dovrebbe conseguire anche la risarcibilità del danno derivante dalla perdita della vita, inteso anch'esso come danno-evento, ossia come lesione di un valore in sé considerato e, in quanto tale, meritevole di risarcimento *ex art. 2043 c.c.* Tale norma, nella ermeneutica della Consulta²⁸ costituisce una norma in bianco, idonea a ricomprendere la tutela di tutti i diritti costituzionalmente garantiti. Di guisa che, se tale norma trova applicazione in relazione all'art. 32 Cost. (lesione del diritto alla salute) deve trovarla anche in relazione all'art. 2 Cost., che riconosce come valori fondanti i diritti inviolabili dell'uomo (e, quindi, *in primis*, il diritto alla vita) sia come singolo che nelle formazioni sociali.

8. Non risarcibilità della vita né in forma specifica né per equivalente. Critica.

Il risarcimento, comunque, andrebbe negato, perché esso mira a ricostruire, in forma specifica o per equivalente, la consistenza del patrimonio (inteso in senso lato, comprensivo quindi anche dei diritti della persona) del soggetto vittima dell'illecito, ma tale ricostruzione – nel caso di morte – non sarebbe possibile: non in forma specifica, come è evidente, ma neppure per equivalente, per mancanza del soggetto che dell'utilità sostitutiva del bene perduto possa giovare²⁹. Il diritto al risarcimento sarebbe intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare, è impensabile, pertanto, che esso sussista quando quest'ultimo abbia cessato di esistere³⁰. La non risarcibilità della privazione della vita si correlerebbe, quindi, alla peculiare essenza del diritto alla vita, che ha ad oggetto un bene del quale solo il titolare può godere, e può godere soltanto in natura, non essendo concepibile un godimento per equivalente³¹.

Nemmeno tale assunto può essere condiviso. Non si discute che la vita sia godibile soltanto in natura, ma si può assumere correttamente che la lesione del bene «vita» facente parte del patrimonio del soggetto leso, può concretamente essere riparato per equivalente. Il risarcimento per equivalente, infatti, non deve sopperire al mancato godimento del bene specifico con un altro equivalente bene, bensì

²⁸ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

²⁹ Cass., 10 settembre 1998, n. 8970, cit.

³⁰ Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, cit.

³¹ Cass., 10 settembre 1998, n. 8970, cit.; conforme: Cass., 14 febbraio 2000, n. 1633, cit.

mira alla reintegrazione del patrimonio della persona lesa, indipendentemente dalla possibilità di godimento del suddetto patrimonio.

9. La prova dell'entità della lesione.

Il profilo della irrisarcibilità si avvalorerebbe anche per un altro aspetto di non secondaria importanza pure evidenziato dalla giurisprudenza, ovvero la non quantificabilità del danno eventualmente subito. La Corte costituzionale³² rileva che, se è vero che la prova della lesione all'integrità psicofisica è per se stessa prova dell'esistenza del danno, ciò nondimeno, per integrare la fattispecie di responsabilità extracontrattuale, occorre anche «la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223»³³.

In quest'ottica, il risarcimento del danno vi sarà, non nella ipotesi in cui si costaterà una mera perdita della integrità fisica, ma solo allorché si determinerà una diminuzione di quelle utilità che fanno capo all'individuo e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti. In caso contrario il danno non può essere configurato ed i valori patrimoniali corrispondenti non saranno trasmissibili. Si accede, quindi, ad una nozione di danno funzionale (lesione della funzione) tralasciando l'aspetto di danno statico (lesione dell'integrità).

Sostanzialmente, si afferma che se il risarcimento del danno deve reintegrare le utilità di vita dell'individuo, nel caso di lesioni cui sopravvenga quasi subito la morte, non si vede quali utilità il soggetto leso può ricavare da un breve spazio di vita, mentre, invece, non è negabile la sofferenza del soggetto leso, la quale si potrebbe tradurre in un autonomo danno (naturalmente, il giudizio di apprezzamento della durata della vita deve essere riservato al giudice del merito).

A tale ultima attestazione si può prontamente opporre due ragioni assolutamente dirimenti. In primo luogo, se la lesione mortale è anche prova del danno, la mera inquantificabilità dello stesso va superata con il potere-dovere di liquidazione equitativa che è immanente al giudicante.

Ma va soprattutto rimarcato che tale ordine di idee rappresenta una evidente aporia ed incongruenza rispetto agli assunti della stessa Corte³⁴. Non si comprende, infatti, come mai il danno biologico (danno da lesione del diritto alla salute) possa essere costruito come danno evento, mentre siffatta nozione non possa essere utilizzata nella dinamica del danno da lesione del diritto alla vita. Non si comprende, cioè, come mai il danno biologico possa essere considerato un danno-evento, mentre invece il danno da privazione della vita debba essere ritenuto un danno-conseguenza, sebbene la lesione sia stata contemporanea all'evento. Appare indubitabile che se si addivenisse a tali conclusioni, si dovrebbe conseguentemente operare un ripensamento dell'intero assetto del danno biologico, con l'ulteriore ineluttabile effetto della immediata cancellazione dei risultati di decenni di riflessione giuridica.

³² Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

³³ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit.

³⁴ Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, cit.

10. La natura non sanzionatoria dell'obbligazione risarcitoria.

Si oppone, ancora, che, nel vigente ordinamento, il risarcimento non riveste natura di sanzione, né ha carattere di assoluta generalità, bensì svolge la specifica funzione di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi conseguenti a fatti illeciti, sicché può operare solo ove sussistano tali presupposti, e cioè non oltre i limiti strutturali che segnano l'ambito del sistema della responsabilità civile³⁵.

Per la Cassazione il risarcimento può avere solo finalità reintegratorie e riparatrici³⁶.

Ciò non implicherebbe un difetto di tutela, poiché alla tutela del diritto alla vita l'ordinamento provvede con strumenti diversi, ed in particolare mediante la previsione di sanzioni penali. E, d'altra parte, sotto il profilo risarcitorio, i prossimi congiunti della vittima non risultano sforniti di adeguata tutela, poiché la morte del familiare consente ad essi di invocare *iure proprio* sia il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita delle utilità economiche che il defunto assicurava e che avrebbe presumibilmente continuato a fornire anche in futuro, secondo i noti principi acquisiti in materia, sia il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte del congiunto, nei limiti fissati dal vigente ordinamento (art. 2059 c.c.), sia il risarcimento del danno biologico consistente nella lesione dell'integrità fisica o psichica subita dai congiunti per effetto della morte del proprio familiare.

11. La funzione propositiva della responsabilità civile.

Così ragionando, però, la lesione del fondamentale diritto alla vita rimane sfornita di tutela privatistica, sicché risulta più conveniente, sotto l'aspetto economico, uccidere una persona, piuttosto che arrecarle una lesione permanente³⁷, il che appare inaccettabile agli occhi degli stessi fautori dell'argomento.

³⁵ V. Cass., 22 maggio 1998, n. 5136, cit.; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1997, I, p. 221, con nota di D. CHINDEMI, *Ancora sul risarcimento del danno da uccisione spettante agli eredi della vittima*, nonché in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 432, con nota di G. GIANNINI, *Il risarcimento del danno, la sentenza n. 184/86 e il primato dell'uomo*, e in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 2841, con nota di P. COSTANZO, *Il «danno biologico da morte» tra diritto all'integrità psico-fisica e diritto alla vita*, infine, in *Riv. giur. circol. e trasp.*, 1997, p. 657, con nota di A. PULVIRENTI, *Risarcibilità del danno alla vita della persona: c.d. danno biologico da morte*; Cass., 24 aprile 1997, n. 3592, cit.; Cass., 29 maggio 1996, n. 4991, cit.; Cass., 28 maggio 1996, n. 4910, in *Riv. giur. circol. e trasp.*, 1996, p. 535; Cass., 14 marzo 1996, n. 2117, in *Riv. giur. circol. e trasp.*, 1996, p. 115; Cass., 12 ottobre 1995, n. 10628, cit.; Cass., 28 novembre 1995, n. 12299, in *Foro it.*, 1996, I, c. 3108, con nota di R. CASO, *Le ultime pronunce di cassazione in tema di risarcibilità iure hereditario del danno biologico da lesioni mortali: un difficile cammino sulla strada della teoria generale*.

³⁶ «Nel vigente ordinamento il risarcimento non riveste natura di sanzione, né ha carattere di assoluta generalità, bensì svolge la specifica funzione di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi conseguenti a fatti illeciti, sicché può operare solo ove sussistano tali presupposti, e cioè non oltre i limiti strutturali che segnano l'ambito del sistema della responsabilità civile» (Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, cit.).

³⁷ «Uccidere è più conveniente che ferire», «*coute moins cher de tuer rendre invalide*», «*it is cheaper to kill a person than to scratch him*»: cfr. R. CASO, *Incommensurabilità (e, dunque, azzeramento) del «valore vita»: verso*

L'interpretazione *stricto jure* in aderenza col pronunciamento deplorato, comporta anche l'assurdo logico consequenziale, per cui uccidere un «*clochard*» e seppellirne il cadavere non provoca nessun danno ad alcuno.

E difatti, non sussiste alcun lucro cessante, perché il defunto non era percettore di reddito; non vi è danno emergente, perché l'uccisore ha provveduto alle «*esequie*»; non si concreta alcun danno morale né danno biologico *jure proprio* né danno esistenziale, perché il defunto non aveva congiunti; non sussiste danno biologico *jure hereditatis*, poiché ci si è studiati di uccidere la vittima sul colpo e senza farla soffrire.

Ma il ragionamento censurato comporta altri due gravi assurdi logici.

Il primo consiste nella considerazione per cui, dal punto di vista civilistico, è meglio uccidere che rompere un braccio, perché nel primo caso – come abbiamo visto – non avremmo arrecato alcun danno, mentre nel secondo certamente vi sarebbe una lesione da risarcire sia sotto il profilo morale che per l'aspetto biologico.

Il secondo assurdo consiste nella considerazione per cui dovrebbe essere meglio morire che avere il mal di testa. Nel primo caso non si avrebbe nulla di cui lamentarsi, nel secondo invece si sarebbe certamente quantomeno infastiditi. Allora sarà opera meritoria uccidere sul colpo chi dovesse trovarsi in uno stato di dolore anche lieve. Non pare il caso di ricordare, al contrario, che – per il momento – il nostro ordinamento giuridico non consente né il suicidio né l'eutanasia, ma che considera tali fenomeni apportatori di disvalore in sé.

Nondimeno si può assumere che, così opinando, si affida alla tutela risarcitoria una funzione sanzionatoria che non le è propria. Non bisogna, infatti, dimenticare che comunque il *quantum* risarcitorio appare strettamente parametrato sulla effettiva lesione subita e giammai sulla gravità della condotta tenuta. Se, poi, l'imposizione al responsabile del danno dell'obbligo risarcitorio riesca ad indurre la generalità dei soggetti ad adottare accorgimenti volti ad evitare danni, nessuno potrà sicuramente dolersene, anzi devesi convenire che tale funzione vada senz'altro agevolata.

Se poi si sostiene che è una funzione precipua del congegno della responsabilità civile, quella di scongiurare il ripetersi degli illeciti, l'idea che ciò non possa avvenire nell'ipotesi di un evento che cagioni la morte di una persona appare immediatamente illogica, a meno di non ritenere che gli eventi mortali rientrino tra quelli che l'ordinamento non si preoccupa di scongiurare o ridurre.

12. Funzione organizzativa della responsabilità civile.

Per contro, deve essere ricordato il ruolo «organizzativo» che la responsabilità civile gioca nel nostro ordinamento ed in altri sistemi giuridici³⁸.

il tramonto del modello restrittivo di risarcimento del danno da morte, in *Danno e resp.*, 2001, p. 1017.

³⁸ Del resto, come in modo convincente è stato rilevato da Monateri, la funzione principale della responsabilità civile è quella organizzativa e cioè quella di «produrre un coordinamento soddisfacente delle azioni sociali basate non su una serie di comandi centrali, ma su una serie di decisioni

Molto semplicemente si può osservare che la responsabilità civile inerisce le conseguenze negative derivanti dall'attività umana che arrechi dei danni alla sfera giuridica altrui³⁹: il complesso delle regole della responsabilità civile trova la sua più generale giustificazione nello scopo di evitare che si verifichino dei danni.

Attraverso il risarcimento dei danni la responsabilità civile attua e rafforza la sua funzione di prevenzione ed autoregolamentazione del comportamento dei consociati: generare un danno non conviene, perché la condotta lesiva obbliga al risarcimento, ossia «chi rompe paga».

Se dunque è vero che il risarcimento del danno svolge altre funzioni oltre quella squisitamente riparatoria e, talvolta, può anche arrivare a costituire un *punishment* privato⁴⁰, è altresì evidente che anche per la perdita della vita (la più grave perdita che una persona possa subire) è ben possibile ipotizzare la liquidazione di un danno⁴¹.

decentrate dei vari agenti» (P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Torino, 1998, p. 22).

³⁹ Questa nozione elementare, ma decisamente efficace della responsabilità civile, è tratta dallo scritto di G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, Bologna, 1992, p. 9. Per un quadro generale della responsabilità civile si rinvia ad G. ALPA, *I fondamenti filosofici della responsabilità civile (a proposito di un libro di Izhak England)*, in AA.VV., *La responsabilità civile Aggiornamento 1989-1996*, a cura di Alpa-Bessone, Torino, 1997, I, p. 3 e ss.

⁴⁰ Sui *punitive damages* nel nostro ordinamento si rinvia a P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 22; P. GIANNITI, *Responsabilità civile e penale a confronto*, Padova, 1998, p. 172; P. PETRELLI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 122 ss.; G. PONZANELLI, *La responsabilità civile*, cit.; F.D. BUSNELLI-S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 1997; C. COVINO, *Danno e reato*, Milano, 1997, p. 59 ss.; P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996; M. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, 1995, p. 387; G. ALPA, *Responsabilità civile e danno*, Bologna, 1991, p. 79 ss.; C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 865; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatista ai «punitive damages» di «common law»*, in *Giur. it.*, 1985, IV, c. 18; G. BONILINI, *Pena privata e danno non patrimoniale*, in *Le pene private*, a cura di Busnelli e Scalfi, Milano, 1985, p. 301 ss.; F. BRICOLA, *La riscoperta della «pena privata» nell'ottica del penalista*, in *Foro it.*, 1985, V, c. 71; F.D. BUSNELLI, *Verso una riscoperta delle «pene private?»*, in *Le pene private*, cit., p. 3 ss.

⁴¹ In questo senso si era espresso il Tribunale di Firenze (Trib. Firenze, 18 novembre 1991, in *Arch. giur. circolaz.*, 1992, p. 39.), laddove il problema della perdita della vita veniva affrontato proprio alla luce delle funzioni che caratterizzano la responsabilità civile. In particolare il Tribunale rilevò che, assolvendo il risarcimento del danno alla salute bene che di per sé non ha un mercato e dunque un prezzo corrente squisitamente ad una funzione sanzionatoria, a maggior ragione la violazione più grave (la privazione della vita) deve postulare una sanzione maggiore. La stessa Corte di cassazione (Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in *Danno e resp.*, 1998, p. 688, con nota di De Marzo), del resto, è recentemente giunta, affrontando la *vexata quaestio* del risarcimento del danno morale ai congiunti della vittima principale rimasta in vita, a prendere atto che nella responsabilità civile possono ben albergare più funzioni e che il risarcimento del danno non patrimoniale può rispondere, oltre che alla funzione risarcitoria, anche a quella satisfattiva, punitiva e preventiva.

In breve, sulla base dell'analisi delle funzioni che svolge il risarcimento dei danni, si deve concludere che la possibilità di risarcire la perdita della vita *iure hereditatis* è anche da questo punto di vista assolutamente sostenibile.

13. Divieto di uccidere, diritto a non morire e danno da morte.

Va, pertanto, affermata espressamente non solo l'esistenza di un «*divieto di uccidere*», ma anche e, soprattutto, di un «*diritto a non morire*».

In tal senso la morte può essere tecnicamente definita «danno», ossia lesione di un bene giuridico tutelato. Il danno da morte fa parte del più vasto capitolo dei danni che colpiscono la persona umana, assieme al danno alla salute, alla lesione degli altri diritti della personalità, al danno esistenziale. Esso se ne differenzia soltanto perché nel costituisce il principale, il fondamentale, quello, cioè, che assurge a presupposto degli altri, ma non esaurisce la totalità degli aspetti relativi alla persona. Difatti già prima della vita possono scorgersi posizioni soggettive meritevoli, così come certamente vi è una tutela per gli aspetti susseguenti anche la morte della persona, soprattutto relativamente al nome o al diritto d'autore. Con questo non si vuole certamente affermare la permanenza di una sia pure limitata soggettività giuridica oltre la vita dell'individuo, ma più semplicemente che con la lesione della vita si incide fortemente – senza però annientarlo – sul patrimonio del soggetto, il quale, conseguentemente alla lesione, perde pure la soggettività giuridica (ma tale aspetto è, per così dire, «secondario» ai fini della enucleabilità o determinazione del risarcimento).

14. Danno ingiusto ed obbligo risarcitorio.

La lesione della vita non solo costituisce un danno, ma tale danno va, senza meno, qualificato ingiusto. Colpisce, infatti, un diritto riconosciuto tanto dalla nostra Costituzione (art. 2), quanto affermato dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴².

Quest'ultima norma riconosce che il diritto alla vita di ciascuna persona è protetto dalla legge ed aggiunge che la morte non può essere inflitta intenzionalmente, se non in esecuzione di una sentenza emessa in virtù di una legge che per il fatto commesso commina la pena di morte. La norma, pertanto, agisce sul piano del riconoscimento di un diritto, al quale è conforme il nostro ordinamento, che contiene norme penali per reprimere tutti gli attentati alla vita umana

Se si accetta che il diritto alla vita costituisca un diritto soggettivo assoluto al pari del diritto alla salute o del diritto di proprietà e, dunque, si accoglie l'idea che la sua lesione produca un danno ingiusto, devono trarsene tutte le conseguenze che ordinariamente si deducono dall'applicazione dell'art. 2043 c.c.

⁴² In particolare, l'art. 2 della Convenzione, che così recita testualmente: «1. *Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.* 2. *La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection*».

Ponendo lo sguardo sulla norma citata non può non apparire immediatamente la centralità del danno rispetto ai criteri di imputazione soggettivi. In altre parole, si evidenzia che dalla produzione di un danno ingiusto deriva prima di tutto l'obbligo per il soggetto cui quel danno sia imputabile di risarcirlo, in forma specifica (quando ciò sia possibile) ovvero per equivalente.

Sotto un'altra angolazione si evidenzia che il destinatario del risarcimento è posto in secondo piano rispetto all'obbligato. Si può più correttamente ritenere che l'intero sistema della responsabilità civile è informato sulla imposizione dell'obbligo risarcitorio piuttosto che sulla enucleazione di un diritto al risarcimento.

In tal senso depone chiaramente la lettera dell'art. 2043, la quale non si sofferma a qualificare e colorare la posizione del danneggiato, non recita, *id est*, «chiunque abbia subito un danno ingiusto ha diritto ad essere risarcito», ma fa risaltare l'obbligo risarcitorio del danneggiante. La stessa locuzione «responsabilità civile», poi, sposta l'accento sulla persona, appunto, del responsabile piuttosto che sul danneggiato.

15. Ulteriori referenti normativi della risarcibilità della lesione della vita.

Va pure rimarcato che nell'ordinamento esiste un'altra ipotesi in cui la morte di una persona fa acquistare agli eredi diritti di credito che trovano la propria fonte nel decesso del *de cuius*: ci si riferisce alla fattispecie dell'art. 2122, 3° comma, c.c., in cui le indennità, dovute dal datore di lavoro al lavoratore ai sensi degli artt. 2118 e 2120 per la cessazione del rapporto lavorativo senza preavviso, spettano – in mancanza di prossimi congiunti elencati dal 1° comma, i quali acquistano il diritto *iure proprio* – agli eredi secondo le regole della successione legittima⁴³. In tale ipotesi, i diritti alle indennità vengono trasmessi *iure hereditario* agli successori, nonostante che non vi sia un momento, neppure un minimo lasso temporale, in cui di tali diritti sia titolare il lavoratore.

Non è dunque certamente estraneo al sistema un meccanismo che faccia acquistare agli eredi un credito di cui il *de cuius* non abbia potuto godere e che sia corrispondente a una perdita che egli non potrà mai apprezzare.

16. Incongruenze risarcitorie.

Sussistono, poi, ulteriori due elementi favorevoli al risarcimento della morte di per sé.

Il primo consiste nella considerazione per cui l'attuale sistema risarcitorio comprende e ristora dei danni tutti subiti in conseguenza della morte, tranne che della morte stessa. Si risarciscono le lesioni all'integrità patrimoniale (danno emergente, lucro cessante), nonché le lesioni all'integrità fisica (danno biologico *iure proprio* e *iure successionis*), persino alla felicità della vita (danno morale, danno esistenziale), ma non il danno alla vita stessa.

Il secondo fa leva sulle discrepanze tra i risarcimenti per situazioni simili. La Cassazione ha già statuito, infatti, che «nel caso nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui,

⁴³ Cfr. Corte cost., 19 gennaio 1972, n. 8, in *Foro it.*, 1972, I, c. 275, che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle indennità.

dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere *iure successionis* dai suoi eredi»⁴⁴.

In tali ipotesi dovrebbe sempre ed in ogni caso risarcire il danno biologico per la lesione alla salute, poiché, pare il caso di ricordare che la morte, per quanto sia rapida, non può mai essere contemporanea alla lesione che l'ha causata, atteso che il rapporto di causa ed effetto che lega lesioni e morte postula la successione cronologica (anche di un solo istante) dei due eventi, sicché anche nell'ipotesi ora considerata, sarebbe possibile isolare concettualmente il momento della condotta lesiva rispetto al momento della soppressione della vita. L'assunto consente di sostenere che, nella detta ipotesi, sia anche sorto, in capo al soggetto colpito da lesione mortale ma ancora in vita (anche se per un solo istante), il diritto al risarcimento del danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, con conseguente trasmissibilità *iure successionis* del relativo diritto di credito.

Appare incongruo distinguere tra casi nei quali vi sia una fase intermedia tra malattia e morte e casi nei quali questa fase intermedia non sia significativa, atteso che nella eventualità di fatto illecito lesivo della salute vi è sempre una malattia: la circostanza che la durata di questa sia più o meno significativa non incide sull'in sé del danno, ma sulla commisurazione della sua entità. In teoria ogni lesione determina sempre una menomazione della funzionalità fisica della persona, la quale ne avverte il peso anche nelle fasi di apparente incoscienza e dura fino a quando dura la sua vita. Le utilità dell'individuo a condurre un'esistenza nello stesso modo preesistente al fatto dannoso sarebbero decrescenti con l'accorciarsi del periodo intercorrente tra l'evento lesivo e la morte, ma non si potrebbero annullare.

La giurisprudenza di legittimità, invece, ha subito precisato che, tanto nel caso di morte immediata, quanto in caso di morte intervenuta non immediatamente, ma a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, tale periodo di invalidità non dà diritto a un danno biologico risarcibile.

Cosa diversa, naturalmente, è se il periodo intermedio si prolunga fino al punto da permettere che sia diagnosticata una malattia⁴⁵ o che, comunque, risulti «apprezzabile l'incisione del bene salute»⁴⁶.

Per costante giurisprudenza⁴⁷, infatti, nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali, seguite, dopo un apprezzabile lasso di tempo, dalla morte, è configurabile nei confronti del danneggiato un danno biologico. Il diritto del danneggiato, poi, al risarcimento del danno, in quanto entrato a far parte del suo patrimonio, può essere fatto valere *iure successionis* dai suoi eredi.

⁴⁴ Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, cit.

⁴⁵ In tal senso, v. Cass., 25 agosto 1997, n. 7975, in *Rep. Foro it.*, 1997, voce cit., p. 840, n. 170; Cass., 27 dicembre 1994, n. 11169, cit.

⁴⁶ Così Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, cit.

⁴⁷ Cass., 27 dicembre 1994, cit.; Cass., 2 marzo 1995, n. 2450, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce cit., p. 842, n. 120; Cass., 29 settembre 1995, n. 10271, in *Arch. circolaz.*, 1996, p. 292; Cass., 25 febbraio 1997, n. 1704, cit.; Cass., 10 febbraio 1999, n. 1131, cit.

Orbene, tale congegno, attualmente accettato, non è esente da critiche. Si ponga mente al metodo utilizzato per il risarcimento del danno biologico (che in caso di morte viene risarcito *jure successionis*), il quale dovrebbe ristorare della inettitudine all'esercizio delle funzioni vitali. Come abbiamo visto, non viene risarcito alcunché a chi muore sul colpo; viene invece risarcito il 100% a chi, ad esempio, sopravvive al sinistro per un solo mese; viene, infine, risarcito, sempre a titolo di esempio, il 70% a chi sopravvivrà per lunghissimi anni.

Ed ancora se la vittima del fatto illecito resta obbligata due giorni a letto e poi si riprende, avrà diritto a chiedere il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea totale; se invece muore, i due giorni di sofferenza, accompagnati pure dalla tragica consapevolezza dell'imminente trapasso, vengono azzerati.

Ma se il danno è quello arrecato alle funzioni vitali, esso dovrebbe essere correlato (oltre che all'entità del danno anche e soprattutto) alla presunta (se il destinatario è ancora in vita) ovvero alla esatta (se è deceduto) durata della vita in costanza delle lesioni. In molti casi, poi, il soggetto che sopravvive per poco tempo non avrà la possibilità di apprezzare la menomazione alla sua salute (si pensi alle ipotesi in cui non si raggiungerà la stabilizzazione dei postumi, ma sopraggiungerà il decesso nella fase parossistica della malattia).

17. Quantificazione del risarcimento.

Appare evidente che la questione si stempera in aspetti meramente monetari.

Sotto questo punto di vista è pure indubitabile che debbesi garantire parità di risarcimento ad ipotesi analoghe, prendendo come base di calcolo il danno biologico che sarebbe spettato al defunto se, anziché morire, fosse rimasto in vita con un'invalidità del 100%⁴⁸.

Oppure si potrebbe risarcire un ammontare convenzionale, esattamente come fino a pochi anni or sono accadeva nel sistema inglese con il risarcimento *iure successionis* della c.d. «*loss of expectation of life*»⁴⁹, liquidato con una somma standard, che nel 1979 si aggirava intorno alle 1.250 sterline⁵⁰.

⁴⁸ Così il Tribunale di Massa Carrara (Trib. Massa Carrara, 16 dicembre 1997, n. 670, cit.) e Pretore di Montella (Pret. Montella, 12 aprile 1996, cit.). In questo senso si è espressa altresì parte della dottrina francese: MAZEAUD e TUNC, *Traité théorique et pratique de responsabilité civile*, 5^a éd., t. II, Paris, n. 1912 («le dommage est nécessairement subi par la victime avant son décès. Si rapide qu'il ait été la mort, il s'est forcément écoulé entre elle et les coups portés au moins un instant de raison. Obligatoirement, les coups ont précédé la mort. Dans cet instant, si bref qu'il soit, où la victime déjà atteinte n'était pas encore décédée, dans cet instant où son patrimoine existait encore, est née la créance d'indemnité»). Sulle teorie relative al «*pretium mortis*» in Francia si rinvia a LE ROY, *L'évaluation du préjudice corporel*, 3^a ed., Paris, p. 120.

⁴⁹ In base al Law Reform (miscellaneous Provisions) Act 1934, si poteva ottenere il risarcimento della *loss of expectation of life* anche nell'ipotesi di morte istantanea (Rose v. Ford [1937] AC 826, [1937] 3 All E.R., 359, HL). La *loss of expectation of life* è stata poi abrogata dall'Administration of Justice Act 1982, sebbene non sia del tutto scomparsa dal sistema andando ad esempio ad incrementare il *quantum* del risarcimento corrisposto per il *pain and suffering* patito dalla vittima nel periodo intercorrente tra l'evento lesivo e la morte. Per una ricostruzione storica del percorso relativo al risarcimento della *loss of expectation of life* si rinvia al recente lavoro della Law

18. Il c.d. «danno biologico terminale» e il c.d. «danno morale catastrofico».

La sensibilità dei Giudici supremi sta cominciando a far segnalare dei progressivi cedimenti nel granitico convincimento.

Fatti sintomatici assai esplicitivi sono l'enucleazione di sottospecie di danno quali il c.d. «danno biologico terminale» e il c.d. «danno morale catastrofico».

Sul c.d. «danno biologico terminale» si indica Cass., 28 aprile 2006, n. 9959, per la quale «Nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovrà tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte»⁵¹.

Sul c.d. «danno morale catastrofico» sono presenti più pronunce.

Per il Trib. S. Angelo Lombardi, 26 settembre 2007, «In ipotesi di investimento di un pedone da parte di un autoveicolo, opera a carico del conducente la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054, primo comma, c.c., la quale può essere vinta soltanto se il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In mancanza della prova da parte del conducente, non è comunque preclusa l'indagine da parte del giudice in ordine al concorso di colpa del pedone investito; ed in caso di esito positivo dell'indagine, la colpa del pedone concorre – a norma dell'art. 1227, primo comma, c.c. – con quella presunta del conducente del veicolo investitore. Qualora poi il soggetto investito sia morto dopo poche ore in conseguenza dell'incidente, gli eredi non hanno diritto al risarcimento del danno biologico *iure hereditario* né al danno cd. tanatologico, mentre hanno diritto al risarcimento del danno morale *iure hereditario* (c.d. danno catastrofico), qualora risulti che il danneggiato ha potuto percepire le conseguenze delle lesioni e patire sofferenza»⁵².

Alla stessa stregua App. Roma, 19 febbraio 2008, per cui «In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del

Commission sulle perdite non pecuniarie: Law Commission, *Damages for personal injury: non-pecuniary loss*, London, 1995, pp. 10-12. Si può inoltre consultare A. CHERUBINI, *Il risarcimento del danno alla salute nella recente esperienza inglese*, in *Resp. civ. e prev.*, 1979, pp. 162-163.

⁵⁰ Gammel v. Wilson [1982] AC 27, [1981] 1 All E.R. 578, HL.

⁵¹ Cass., 28 aprile 2006, n. 9959, in *Arch. giur. circolaz.*, 2007, 5, p. 572. Nella specie la S. corte ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato a questo titolo trenta milioni di lire in relazione al danno patito dalla vittima, deceduta 33 giorni dopo il fatto dannoso. Conformi sono Cass., 11 giugno 2005, n. 12384, in *Banca dati Utet giuridica*; Cass., 28 agosto 2007, n. 18163, in *Banca dati Utet giuridica*; Cass., 31 maggio 2005, n. 11601, in *Arch. giur. circolaz.*, 2006, 9, p. 870.

⁵² Trib. S. Angelo Lombardi, 26 settembre 2007, in *Corriere merito*, 2008, 1, p. 13.

periodo di sopravvivenza alle lesioni esclude l'apprezzabilità, ai fini risarcitori, del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile. La brevità della sopravvivenza non esclude, però, che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, per cui il diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere, conseguentemente, fatto valere *iure hereditatis*⁵³.

Quest'ultima riprende quasi integralmente Cass., 31 maggio 2005, n. 11601, dove si legge che «In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere “*iure hereditatis*”»⁵⁴.

19. Risarcibilità del danno tanatologico.

Senza soffermarsi ulteriormente⁵⁵, pare il caso di rimarcare che la giurisprudenza di merito più attenta ha già da tempo superato le «difficoltà» terminologiche fraposte dalla sofisticata ermeneutica del S.c.⁵⁶.

Più compiutamente ed in modo esaustivo, si segnala – tra le pronunce che militano a favore dell'obbligo risarcitorio in capo all'uccisore – Trib. Venezia, 15 marzo 2004, n. 489⁵⁷, per la quale – perentoriamente – «la morte immediata del soggetto leso determina un danno per la perdita della vita trasmissibile *iure hereditatis*».

È l'affermazione categoria ed esatta della risarcibilità del danno tanatologico.

Tale pronuncia segna la voce più attenta ed aggiornata in tema e supera felicemente le difficoltà fraposte da una giurisprudenza troppo restia alla tutela della vita. Nella pregevole motivazione si legge pure «che sulla scorta di una non condivisibile divaricazione sul piano dell'oggetto della tutela tra vita e salute finisce per pervenire ad un

⁵³ App. Roma, 19 febbraio 2008, in *Banca dati Utet giuridica*.

⁵⁴ Cass., 31 maggio 2005, n. 11601, cit.

⁵⁵ Per una più completa analisi delle motivazioni addotte a sostegno della irrisarcibilità e della critica alle stesse, si rimanda ancora a D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita*, cit., p. 52 ss.

⁵⁶ A favore della risarcibilità si sono espresse, fra le tante, Trib. S. Maria C.V., 20 dicembre 2002, in *Arch. giur. circol.*, 2003, p. 713; Trib. Massa Carrara, 16 dicembre 1997, n. 670, *ivi*, 1998, p. 165; Trib. civ. Massa Carrara, 4 febbraio 1994, *ivi*, 1994, p. 513; Trib. civ. Genova, 9 luglio 1992, n. 2324, *ivi*, 1992, p. 835; Trib. Savona, 11 maggio 1992, n. 288, *ivi*, 1993, p. 337; Trib. Treviso, 26 marzo 1992, n. 567, *ivi*, 1992, p. 669 e Trib. Firenze, 18 novembre 1991, *ivi*, 1992, p. 39. In dottrina si segnalano, e *pluribus*, R. BORDON-M. PALISI, *Il danno da morte*, Milano, 2002, p. 239 ss.; E. COLOMBINI, *Sinistro mortale e danno biologico*, in *Arch. giur. circol.*, p. 543; D. STEFANI, *Il danno biologico da morte*, *ivi*, 2000, p. 641.

⁵⁷ Trib. Venezia, 15 marzo 2004, n. 489, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2256.

esito risarcitorio inversamente proporzionale alla gravità dei fatti in contestazione. Più in chiaro, mettendo da parte il profilo di deterrenza che insieme a quello compensatorio connota il sistema della responsabilità civile, si rischia di negare agli eredi di un evento letale quel risarcimento assicurato in presenza di altro meno grave, perché produttivo di lesioni, cui segua a distanza di tempo il decesso della vittima primaria. In termini più chiari, come altrove osservato, “uccidere è più conveniente che ferire”⁵⁸. Continua poi la corte veneziana asserendo che «se la logica del combinato disposto (art. 2043 c.c. + art. 32 Cost.) ha portato alla piena affermazione della risarcibilità del danno alla salute, non si vede come analoga tutela risarcitoria non possa essere riconosciuta richiamando l’articolo 2 della Costituzione, quale norma diretta a tutelare i diritti inviolabili delle persone, fra cui si deve convenire va inclusa anche la vita. Né pare sufficiente il richiamo alla tutela apprestata sul piano penalistico dagli artt. 575 e 589 c.p., tanto più che la novella del codice di procedura penale vede nella costituzione di parte civile una scelta non obbligatoria ma facoltativa da parte di soggetto danneggiato, sì da spezzare la logica del codice di rito penale previgente basata sui principi dell’unità della giurisdizione e della preminenza in questa di quella penale; della efficacia *erga omnes* del giudicato penale; della pregiudizialità della valutazione in sede penale; della sospensione necessaria del processo civile».

20. Conclusioni.

E dunque, confutate – si ritiene – una ad una le argomentazioni che mirano a negare *aliunde* la risarcibilità del danno da morte e avvalorata ampiamente la tesi favorevole, permane insistente il primitivo interrogativo: ma la privazione della vita in sé può essere considerata un danno (in senso metagiuridico) per il soggetto che l’ha subita?

Si è già visto, infatti, che anche a voler convenire che la vita è un diritto, la lesione della stessa potrebbe non comportare, comunque, alcun danno per chi l’ha sopportata. Non sembra che si possano portare giustificazioni sufficienti per poter far propendere con sicurezza per l’una o l’altra asserzione.

Su tali questioni, per vero, si qualifica un sistema giuridico anche alla luce dei valori che ne sono a fondamento e che dovrebbero ineluttabilmente orientare le scelte tanto del legislatore quanto degli interpreti del diritto.

Ebbene, se la Corte costituzionale⁵⁹ ha operato una scelta univoca, ritenendo che la morte di un uomo non costituisce di per sé un danno

⁵⁸ Nello stesso senso, si v. ancora D. RICCIO, *Il danno da privazione della vita*, cit., p. 62.

⁵⁹ Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, cit., così ripresa dal Trib. Venezia, 15 marzo 2004, n. 489, cit.: «Altro aspetto non pienamente condivisibile nell’orientamento maggioritario è quello secondo cui in presenza di un fatto lesivo della salute, ossia della lesione ad un diritto personalissimo, non v’è spazio per un fenomeno successorio quando il decesso sia immediato: nessuna perdita può verificarsi a carico di un soggetto che ormai non è più in vita. Argomento per certi versi ricollegabile al pensiero epicureo secondo cui “quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci” (Epicuro, Lettera a Meneco)».

risarcibile, tale assunto comunque non va *soggettivamente* generalizzato.

Sicché, se è vero che «tra la vita e la morte non vi è alcuna differenza» (come pare affermare il Giudice delle leggi, richiamandosi alle tesi del filosofo scettico Pirrone⁶⁰), è altrettanto vero che «dipende da chi è la persona che muore» (come potrebbe obiettarsi parafrasando Aristippo di Cirene⁶¹).

DOMENICO RICCIO

⁶⁰ G. GIANNINI, in *Corriere giur.*, 1994, p. 1458, in nota a Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372: «Sosteneva il filosofo greco Pirrone che tra la vita e la morte non c'è alcuna differenza: a distanza di oltre duemila anni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 372 del 27 ottobre 1994, gli ha finalmente dato ragione, avendo stabilito che la morte di un uomo non costituisce di per sé danno risarcibile».

⁶¹ Così rifacendosi all'aneddoto sul pensatore cirenaico, che durante una tempesta, mostrò di temere molto per la sua vita, talché un suo compagno di viaggio gli fece notare che era strano che un filosofo avesse paura a tal punto della morte, mentre lui, che non era un saggio, non provasse alcun timore; al che, Aristippo rispose che non potevano certo mettersi a confronto la vita di un umile pescatore e quella di Aristippo di Cirene, il quale non aveva timore della morte di per sé, ma era preoccupato per la grave perdita che si sarebbe verificata nel caso in cui fosse venuta a mancare al mondo – appunto – la vita di Aristippo di Cirene.